

COMUNICAZIONE PER I SOGGETTI CERTIFICATORI

OGGETTO: VALIDITA' ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Nel frontespizio dell'APE deve essere indicata la validità massima di 10 anni, riportando un asterisco che rimanda al Campo "Note".

- ✓ La validità massima di 10 anni è legata alla presenza del libretto di caldaia/di centrale dell'impianto termico e alla sua allegazione alla copia dell'APE da consegnare al proprietario/acquirente/locatario.

Nel Campo "Note" dell'APE, il Soggetto Certificatore dovrà specificare:

- di avere preso visione del libretto, riportando la data dell'ultima manutenzione della caldaia e del controllo dei fumi previsti per legge;
- che la validità massima di 10 anni è comunque subordinata al rispetto da parte del proprietario/inquilino/terzo responsabile delle disposizioni legislative di cui all'art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all'art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico (manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi).
- ✓ Nel caso di non disponibilità del libretto di caldaia/di centrale dell'impianto termico, ovvero nel caso in cui quest'ultimo non riportasse la data dell'ultima manutenzione e del controllo dei fumi previsti per legge, nel Campo "Note" dell'APE, il Soggetto Certificatore dovrà specificare:
 - l'impossibilità di avere preso visione e/o di avere ottenuto copia del libretto;
 - l'incompletezza e/o il non aggiornamento del libretto;
 - che la validità massima di 10 anni è legata:
 - alla successiva allegazione all'APE in possesso del proprietario/ acquirente/locatario del libretto, opportunamente aggiornato dopo avere effettuato le operazioni di manutenzione della caldaia e di controllo dei fumi previsti per legge;
 - al rispetto da parte del proprietario/inquilino/terzo responsabile delle disposizioni legislative di cui all'art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all'art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico (manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi).
 - che nel caso non venissero eseguite le operazioni di manutenzione e di controllo dei fumi previsti per legge, la validità dell'APE è limitata al 31 dicembre dell'anno successivo a quello del rilascio, intendendosi non soddisfatte le disposizioni legislative di cui all'art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all'art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico (manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi).
- ✓ IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA SPECIFICATO, ALLA COPIA DELL'APE DA PRESENTARE ALLA REGIONE NON È NECESSARIO ALLEGARE IL LIBRETTO DI CALDAIA/DI CENTRALE DELL'IMPIANTO TERMICO.